INTERPORTO
CENTRO INGROSSO
PORDENONE

OGGETTO

Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di produzione energia elettrica da fonte fotovoltaica

RIFERIMENTO

Impianti di proprietà della Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.

CONTRATTO ACCORDO QUADRO

con unico operatore (art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020

Premesso che

- Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. è proprietaria degli impianti di produzione energia elettrica da fonte votoltaica individuati nella **planimetria A,** facente parte del Capitolato tecnico prestazionale che si allega al presente contratto, di seguito riportati con le rispettive potenze nominali:
  Impianto fotovoltaico in copertura del centro logistico – 2016 Kwp
  Impianto fotovoltaico in copertura Centro Servizi – 15 Kwp
  Impianto fotovoltaico su pensilina Centro Servizi – 44,88 Kwp
  Impianto fotovoltaico su pensilina Centro Servizi – 10,01 Kwp
  Impianto fotovoltaico in copertura officina Motorizzazione Civile – 19,75 Kwp
  Impianto fotovoltaico in copertura ampliamento Centro Servizi – 8,4 Kwp
  Impianto fotovoltaico in copertura palazzina "C" Centro Logistico - 5,72 Kwp

- L'Ufficio tecnico di Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. ha redatto un progetto per la gestione e manutenzione degli impianti di produzione energia elettrica da fonte fotovoltaica, costituito dai seguenti documenti:
  Elaborati generali
  A Relazione illustrativa
  B Computo metrico estimativo
  C Elenco dei prezzi unitari manutenzione ordinaria e straordinaria
  D Piano di manutenzione
  E Schema DUVRI
  F Capitolato tecnico prestazionale
  G Schema contratto accordo quadro
  Tav. 1 Inquadramento territoriale
  Tav. 2 Ubicazione impianti FV
  Elaborati impianti fotovoltaici Centro Servizi (15 - 10 - 44 kwp)
  Planimetria impianto su pensilina
  Schema impianto da 44,88 kwp
  Schema impianto da 10,01 kwp
  Planimetria impianto in copertura Centro Servizi
  Schema impianto da 15 kwp

GRIMEL SRL - Via S. Egidio, 5
33074 FONTANAFREDDA (PN

Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.
Via Interporto Centro Ingrosso, 114/5
I - 33170 - Pordenone
Tel. +39 0434 573144
Fax +39 0434 573232
www.interportocentroingrosso.com
info@interportocentroingrosso.com
interporto.pn@pec.atespec.it
Iscritta nel Registro Imprese di Pordenone
C.F. e P.Iva 00192610939
Cap. Soc. 1.601.150,00 i.v.
R.E.A. PN n. 22434

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone-Udine

Elaborati impianto fotovoltaico in copertura Centro Logistico (2016 kwp)
TE01 Planimetria apparecchiature di campo
TE02 Planimetria sistemi di fissaggio
TE03 Particolari costruttivi e sistemi di fissaggio
TE04 Interconnessione cabine elettriche
TE05 Schemi quadri elettrici BT
TE06 Quadri di sotto campo: OS3Q1-OS3Q2-ON3Q3-ES3Q1-EN3Q3
TE07 Quadri di sotto campo: OS1Q3-OS2Q1-ES1Q1-ES1Q3-ES3Q2-EN1Q1-EN3Q1
TE08 Quadri di sotto campo: OS1Q1-ON1Q1-ON2Q1-ON3Q1-ES2Q1
TE09 Quadri di sotto campo: OS1Q2-ON3Q2-ES1Q2-EN2Q1
TE10 Quadri di sotto campo: OS2Q2-ON1Q2-ON2Q2-ES2Q2-EN1Q2-EN2Q2-EN3Q2
TE11 Schemi quadri elettrici MT
TE12 Schema sistema di supervisione
Elaborati impianto fotovoltaico in copertura officina Motorizzazione Civile – 19,75 Kwp
E-EE010 Planimetria, schemi e particolari impianto FV
Elaborati impianto fotovoltaico in copertura ampliamento Centro Servizi – 8,4 Kwp
L15 Planimetria impianto FV
Quadri e schemi FV
Elaborati impianto fotovoltaico in copertura palazzina "C" Centro Logistico - 5,72 Kwp
RE Relazione impianto elettrico
2.ELT Planimetria impianto FV
3.ELT Schemi e particolari

- Interporto S.p.A ha la necessità di affidare il servizio di manutenzione ordinaria continuativa per una durata pluriennale e, all'occorrenza, in fasi successive gli interventi di manutenzione straordinaria ad un unico gestore;

- si ritiene a tal fine opportuno un coordinamento unitario del servizio mediante stipula di apposito Accordo Quadro, con il quale stabilire le condizioni alle quali l'Appaltatore si obbliga ad eseguire gli interventi che di volta in volta gli verranno richiesti, in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari nel corso del programma pluriennale della manutenzione ordinaria, con appositi Contratti applicativi;

- l'utilizzo di uno strumento come l'Accordo Quadro con unico operatore - ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - consente la razionalizzazione della spesa per il servizio richiesto (in quanto lo studio e la raccolta della documentazione necessaria per svolgere il servizio iniziale può essere utilizzata anche per quelli successivi), una migliore programmazione dei fabbisogni connessi alla manutenzione ordinaria degli impianti, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di affidamento dei singoli appalti per gli affidamenti degli interventi di manutenzione straordinaria, di conseguenza, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;

- la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione appaltante nei confronti dell'Appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli interventi programmati o da programmare, di volta in volta disposti con appositi Contratti applicativi, nei quali saranno precisati l'oggetto del servizio, i loro importi ed il luogo di esecuzione e quant'altro stabilito dal Capitolato tecnico prestazionale;

- l'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 - prevede per servizi di importo inferiore alla soglia di euro 150.000,00, l'affidamento diretto da parte della stazione appaltante.

Considerato che

- le funzioni di direttore dell'esecuzione del presente appalto di servizi, come *infra* definito, *ex* articoli 31 e 101 del Codice dei Contratti, sono svolte dal RUP;
- il costo del servizio di manutenzione degli impianti fotovoltaici affidato con il presente appalto è coperto dai ricavi della produzione di energia elettrica in regime di scambio sul posto e dal riconoscimento della tariffa incentivante ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007 e della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 90/2007.

Atteso che

- la procedura di affidamento del servizio di cui al presente contratto, è stata espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito "Portale") all'interno dell'area "RDO online" relativa alla presente procedura;
- fatto salvo quanto previsto all'art. 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatore economico si intendono validamente ed efficacemente effettuate per mezzo della piattaforma eAppalti della Regione FVG;
- l'autocertificazione sui requisiti dell'operatore economico sono stati resi mediante DGUE e dichiarazione complementare al DGUE elettronico;
- effettuate le verifiche di legge, dalla documentazione finora acquisita dalla Stazione appaltante, nulla risulta a carico del suddetto Appaltatore circa la sussistenza di provvedimenti o procedimenti inerenti misure di prevenzione o divieti di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e lo stesso risulta in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria adeguati per la stipula ed esecuzione del contratto;
- la verifica del possesso dei requisiti dell'appaltatore si è conclusa positivamente, come risulta dal verbale del responsabile del procedimento in data 15.09.2020, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Tutto ciò premesso, considerato e atteso

il giorno ventuno del mese di settembre dell'anno duemilaventi (21.09.2020)
tra
il sig. Bortolussi Giuseppe Amministrator Delegato della Società , il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Interporto Centro - Ingrosso di Pordenone S.p.A. con sede in Pordenone – Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5, codice fiscale e partita IVA 00192610939, di seguito denominata "Stazione appaltante", da una parte
e
Perin Andrea nato a Pordenone il 03.10.1974 in qualità di Amministratore Delegato delle GRIMEL SRL con sede in Via S.Egidio, 54 – Fontanafredda (PN), in seguito denominata "Società", dall'altra parte,

si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1 – Premesse

Le premesse ed i considerato sopra esplicitati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto dell'appalto - Durata - Penali

GRIMEL SRL - Via S. Egidio, 52
33074 FONTANAFREDDA (PN)

INTERPORTO
CENTRO INGROSSO
PORDENONE

Il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di produzione energia elettrica da fonte fotovoltaica di proprietà della Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. viene affidato mediante accordo quadro con un unico operatore, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, previo espletamento della procedura di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020.
Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro, da attivare mediante appositi Contratti applicativi, ancorché non esaustivamente, hanno le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative definite nel Capitolato tecnico prestazionale allegato al presente contratto e puntualmente definite di volta in volta nei singoli Contratti applicativi.
Con riferimento al contenuto dei singoli Contratti applicativi occorrerà indicare l'oggetto degli interventi o del gruppo degli interventi da eseguire, la descrizione delle prestazioni, i luoghi interessati dagli interventi, l'importo presunto degli stessi con indicazione delle quote riferite alla sicurezza laddove previste, il cronoprogramma e i termini utili per l'esecuzione di ciascun intervento, il metodo di contabilizzazione nonché i documenti previsti in materia di sicurezza.
Il servizio oggetto di affidamento è suddiviso per interventi, come di seguito in sintesi riassunto in aree di intervento:
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SEGUENTI IMPIANTI
Impianto fotovoltaico in copertura del centro logistico – 2016 Kwp
Impianto fotovoltaico in copertura Centro Servizi – 15 Kwp
Impianto fotovoltaico su pensilina Centro Servizi – 44,88 Kwp
Impianto fotovoltaico su pensilina Centro Servizi – 10,01 Kwp
Impianto fotovoltaico in copertura officina Motorizzazione Civile – 19,75 Kwp
Impianto fotovoltaico in copertura ampliamento Centro Servizi – 8,4 Kwp
Impianto fotovoltaico in copertura palazzina "C" Centro Logistico - 5,72 Kwp
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Da definire all'occorrenza ed attivate mediante specifici contratti applicativi.
Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che l'appalto non è diviso in lotti per le seguenti ragioni: *al fine di una corretta esecuzione dell'appalto e per ragioni di responsabilità è necessario che le prestazioni vengano eseguite dal medesimo operatore economico.*
Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio in oggetto dell'offerta prodotta in sede di procedura di affidamento, che fa parte integrante del presente contratto, e alle condizioni tutte contenute nel presente Accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d'ora ad eseguire i predetti servizi sulla base di specifici eventuali contratti applicativi che verranno di volta in volta stipulati in relazione alle necessità della Stazione appaltante.
Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione appaltante nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo di interventi per un quantitativo inferiore a quanto previsto.
L'Appaltatore invece si impegna ad assumere e ad eseguire regolarmente i singoli interventi che la Stazione appaltante, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli mediante contratti applicativi.
L'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compresi il Capitolato tecnico prestazionale e gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire.
Il presente accordo quadro, **nei limiti di valore complessivo pari a euro 148.000,00**, ha una durata di **4 anni**, *come previsto dall'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 50/2016,* a decorrere dalla data di stipulazione e cesserà comunque di avere efficacia alla sua scadenza naturale, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale venga raggiunto in tale termine. La Stazione Appaltante si riserva di estendere la durata dell'Accordo Quadro oltre tale periodo, per un ulteriore periodo della durata massima di 12 (dodici) mesi, per consentire di portare a termine eventuali contratti applicativi stipulati entro i 4 anni, **fermo ed impregiudicato il limite massimo di importo a base dell'Accordo Quadro pari ad euro 148.000,00.**
L'Appaltatore, **nei limiti di valore complessivo pari a euro 148.000,00**, sarà obbligato ad aderire alla richiesta di proroga del contratto per il periodo massimo di 12 (dodici) mesi ulteriori, previa verifica, da parte della Stazione Appaltante, della convenienza della stessa sotto il profilo del corrispettivo offerto, anche sulla base di un'indagine di

mercato rispetto ai prezzi, patti e condizioni praticati nel territorio da Stazioni appaltanti consimili per analoghe tipologie di interventi e comunicarlo all'aggiudicatario stesso entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del contratto, salve motivate ragioni. Nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse verificare la presenza di prezzi, patti e condizioni più convenienti, l'Appaltatore si impegna ad aderire a condizioni più favorevoli per la medesima Stazione Appaltante.
L'Accordo cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo contrattuale, anche qualora ciò intervenga prima del termine di **4 anni**, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o maggiore compenso.
L'Appaltatore non avrà nulla a che pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché Interporto non darà esecuzione ai Contratti applicativi.
Alla scadenza del termine l'Accordo cesserà di avere effetto, anche nel caso di utilizzo solo parziale dell'importo complessivo del presente affidamento. In tal caso l'Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa né alcun indennizzo, o qualsivoglia compenso in ordine ad un ipotetico quantitativo minimo di interventi da eseguire in attuazione del presente Accordo.
Si considereranno validamente affidati i servizi per i quali sia stato emesso l'apposito Contratto applicativo e/o assunto l'impegno contabile della relativa spesa. Dalla data di scadenza dell'Accordo non potranno essere affidati ulteriori interventi, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati.
Pertanto, alla data di scadenza di detto termine, qualora fossero in corso l'esecuzione o il completamento di servizi richiesti con Contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal Contratto applicativo per l'ultimazione.
Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione del corrispettivo, che comprende e compensa ogni relativo onere.
Non potranno essere stipulati Contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente Accordo.
Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo Contratto applicativo.
Per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate nei singoli Contratti applicativi, sarà comminata all'Appaltatore una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Contratto applicativo. Tale penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo relativo allo specifico Contratto Applicativo. Qualora l'ammontare complessivo delle penali, applicate nel corso dell'esecuzione del singolo Contratto applicativo, superi il 10% del corrispettivo pattuito per il singolo contratto, il Responsabile del Procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del relativo Contratto applicativo e la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro stesso

Articolo 3 – Modalità di svolgimento del servizio - Subappalti

Modalità di svolgimento dell'incarico
L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni che gli vengono affidate in base al presente Accordo a regola d'arte e dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto dei successivi Contratti applicativi dell'Accordo.
L'Appaltatore dovrà adempiere alle indicazioni del Direttore dell'esecuzione, che ha la facoltà di imporre diverse e differenti fasi durante lo svolgimento del servizio, anche modificando la programmazione iniziale, per motivi legati all'operatività delle aree oggetto di intervento.
L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità della Stazione appaltante, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.
Dei lavori eseguiti dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti.

GRIMEL SRL - Via S. Egidio, 52
33074 FONTANAFREDDA (PN)

L'appaltatore si impegna, alle condizioni tutte contenute nel presente Accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, ad eseguire i predetti servizi di manutenzione ordinaria ed eventualmente di manutenzione straordinaria sulla base di specifici eventuali contratti che verranno di volta in volta stipulati in relazione alle necessità della Società.
Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Società nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo di servizi per un quantitativo minimo predefinito.
L'Appaltatore invece si impegna ad assumere e ad eseguire regolarmente i singoli interventi che la Società, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.
L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto nel presente Contratto sarà effettuato dal R.U.P. o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del Codice dei Contratti.
I servizi di cui al presente Accordo saranno affidati sulla base delle specifiche tecniche del Capitolato ed eventualmente integrate nei singoli Contratti applicativi.
Costituiranno parte integrante di ciascun Contratto applicativo, oltre agli eventuali elaborati di progetto e capitolati (prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente Accordo, alle quali l'Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione di tutti gli interventi.
Subappalti
L'eventuale subappalto è limitato alle ipotesi previste dalla normativa vigente e resta, comunque, impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore.
La Stazione appaltante procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il subappalto è comunque ammesso nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto.
L'aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 4 – Oneri ed obblighi della Stazione appaltante

E' compito della Stazione appaltante assicurare all'appaltatore l'accesso agli impianti ubicati nelle coperture oggetto di manutenzione e di coordinare i rapporti con gli utilizzatori degli edifici sottostanti.

Articolo 5 – Responsabilità e obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante dello svolgimento delle attività affidate. A tal fine è obbligo dell'Appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.
L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori.
L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.
L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante.
L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti,

regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.
L'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 6 – Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, oltre alle premesse, la documentazione di seguito elencata:
a) l'Offerta;
b) il Capitolato tecnico prestazionale e allegati;
c) l'elenco prezzi unitari;
d) il piano di manutenzione;
e) le relazioni e gli elaborati grafici;
f) la polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile e professionale;
g) il Cronoprogramma;
h) il Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) e il POS se dovuti ai sensi della normativa vigente.

I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto già in possesso dell'appaltatore e depositati presso la Stazione Appaltante.
In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione del servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
In occasione degli affidamenti dei singoli interventi, il Capitolato tecnico potrà essere adeguato alle loro specificità ed alla normativa, amministrativa e tecnica, vigente in quel momento. I prezzi utilizzati per la stima degli interventi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro. Qualora in fase di affidamento dell'intervento dovesse risultare necessario individuare una nuova prestazione non prevista nel Capitolato tecnico, si procederà alla determinazione del nuovo prezzo mediante l'analisi dei prezzi elementari di cui all'art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo Quadro si fa rinvio al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

ART. 7 – Ammontare dell'appalto

Il valore massimo stimato dei servizi che potranno essere affidati per tutta la durata del presente accordo quadro, ammonta a complessivi **euro 148.000,00**, come risulta dai documenti predisposti dalla Stazione appaltante, così determinato:

A. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Suddivisione importo manutenzione per un anno

Impianto fotovoltaico in copertura del centro logistico – 2016 Kwp	€	27.200,00
Impianto fotovoltaico in copertura Centro Servizi – 15 Kwp	€	1.350,00
Impianto fotovoltaico su pensilina Centro Servizi – 44,88 Kwp	€	2.100,00
Impianto fotovoltaico su pensilina Centro Servizi – 10,01 Kwp	€	1.300,00
Impianto fotovoltaico in copertura officina Motorizzazione Civile – 19,75 Kwp	€	1.400,00
Impianto fotovoltaico in copertura ampliamento Centro Servizi – 8,4 Kwp	€	900,00
Impianto fotovoltaico in copertura palazzina "C" Centro Logistico - 5,72 Kwp	€	750,00
Importo totale per un anno	€	35.000,00
di cui per oneri di sicurezza	€	1.000,00

Importo complessivo annuo a base d'asta	€ 34.000,00
Importo complessivo del servizio per 4 anni	€ 140.000,00 A)
di cui per oneri di sicurezza	€ 4.000,00
Importo complessivo a base d'asta	€ 136.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Importo previsto ogni anno per la manutenzione straordinaria	€ 2.000,00
Totale per un anno	€ 2.000,00
Totale complessivo per 4 anni	€ 8.000,00 B)
TOTALE COMPLESSIVO DELL'APPALTO A)+B)	€ 148.000,00

In seguito all'offerta dell'appaltatore, per effetto del ribasso percentuale del 3% sul servizio di manutenzione ordinaria, l'importo complessivo dei servizi da affidare nei 4 anni ammonta a **euro 143.920,00**, oltre all'IVA, così ripartito:

A. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Suddivisione importo manutenzione per un anno

Impianto fotovoltaico in copertura del centro logistico – 2016 Kwp	€ 26.407,31
Impianto fotovoltaico in copertura Centro Servizi – 15 Kwp	€ 1.310,66
Impianto fotovoltaico su pensilina Centro Servizi – 44,88 Kwp	€ 2.038,80
Impianto fotovoltaico su pensilina Centro Servizi – 10,01 Kwp	€ 1.262,11
Impianto fotovoltaico in copertura officina Motorizzazione Civile – 19,75 Kwp	€ 1.359,20
Impianto fotovoltaico in copertura ampliamento Centro Servizi – 8,4 Kwp	€ 873,77
Impianto fotovoltaico in copertura palazzina "C" Centro Logistico - 5,72 Kwp	€ 728,14
Importo totale per un anno	€ 33.980,00
di cui per oneri di sicurezza	€ 1.000,00
Importo complessivo annuo	€ 32.980,00
Importo complessivo del servizio per 4 anni	€ 135.920,00 A)
di cui per oneri di sicurezza	€ 4.000,00
Importo complessivo a base d'asta	€ 131.920,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Importo previsto ogni anno per la manutenzione straordinaria	€ 2.000,00
Totale per un anno	€ 2.000,00
Totale complessivo per 4 anni	€ 8.000,00 B)
TOTALE COMPLESSIVO DELL'APPALTO A)+B)	**€ 143.920,00**

Il corrispettivo, determinato a "corpo", in riferimento ad ogni singolo intervento di manutenzione ordinaria, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

Per quanto attiene gli interventi di manutenzione straordinaria, gli stessi verranno definiti all'occorrenza e compensati con riferimento ai prezzi di elenco allegato all'offerta, al netto del ribasso d'asta.

L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatigli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.
Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Articolo 8 – Contabilità e pagamenti delle prestazioni

Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato gli importi dei servizi affidati con i singoli Contratti applicativi in esecuzione del presente Accordo Quadro, comprensivi degli oneri per la sicurezza.
La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della procedura di affidamento e dell'eventuale costituzione della cauzione.
L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei servizi che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici Contratti applicativi dalla Stazione Appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei Contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro.
Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno contabilizzate dopo consegna della documentazione tecnica parziale per ogni fase operativa prevista. La fatturazione in esame sarà successiva alla trasmissione in originale della suddetta documentazione.
Il pagamento delle predette quote di corrispettivo, in relazione alle zone di intervento, previa verifica del regolare svolgimento delle relative prestazioni e della regolarità contributiva, avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle relative fatture, mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.:
Numero c/c IT78F0533612500000040209211.
Le fatture dovranno pervenire esclusivamente mediante Sistema di Interscambio (Sdi) secondo il formato previsto dalle direttive dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il codice destinatario **ZRUT8VN** e tenendo conto che la Società è in regime di Split Payment.
Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:
PERIN GIOVANNI nato a Fontanafredda (PN) il 18.03.1947
PERIN ANDREA nato a Pordenone il 03.10.1974
PERIN EMANUELA nata a Pordenone il 28.05.1978

Articolo 9 – Requisiti - Garanzie

L'Appaltatore ha consegnato alla stazione appaltante una polizza, stipulata con compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del "ramo responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, di responsabilità civile che prevede una garanzia per un massimale non inferiore a euro 1.000.000 (unmilione/00).
La polizza di responsabilità civile copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese non previste.
L'Appaltatore assume altresì in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o sub-appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante) nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto ovvero derivanti da violazione, da parte dell'Appaltatore e/o sub-appaltatore e/o sub-fornitore, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità, connessi o in ogni caso afferenti l'esecuzione del presente Contratto. In particolare, l'Appaltatore dovrà tenere indenne e manlevare

da ogni responsabilità la Stazione Appaltante per qualsiasi danno l'Appaltatore stesso possa aver arrecato alle persone e/o ai beni di cui sopra.
A fronte dell'obbligo di cui al precedente paragrafo, l'Appaltatore ha stipulato la polizza assicurativa in data 30.06.2020, con ITAS MUITUA agenzia di Pordenone di cui si allega al presente contratto una copia.

Articolo 10 – Regolarità fiscale

L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento apposite clausole che prevedano:
i. l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale;
ii. l'esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto.

Articolo 11 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti.

E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del Codice dei Contratti.

Articolo 12 - Recesso.

La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni momento, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti, e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso nonché del [10% (dieci per cento)] del corrispettivo del servizio non eseguito. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto di seguito indicato nel presente contratto.

Articolo 13 – Risoluzione del contratto.

Per la risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La Stazione Appaltante avrà, inoltre, il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o PEC ex art. 1454 c.c., nei casi qui di seguito indicati:

a) inadempimento alle disposizioni contrattuali, del R.U.P. o del direttore dell'esecuzione del Contratto circa i tempi di esecuzione;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
c) sospensione dei servizi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal Contratto;
e) cessione anche parziale del Contratto;
f) scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo delle attività;
h) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
i) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

Il Contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lettera b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, raccomandata A/R, PEC).
In caso di risoluzione del Contratto, la stazione appaltante provvederà ad agire per il ristoro dell'eventuale danno subito.
L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

Articolo 14 – Riservatezza e proprietà dei documenti.

L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto.
L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere alla stessa restituiti al completamento dei servizi.
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico del Progetto e dei singoli elaborati che lo compongono e degli elaborati prodotti all'esito delle attività di rilievo, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.
Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva del Progetto, degli elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno eccezioni di sorta.
L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano

GRIMEL SRL - Via S. Egidio, 52
33074 FONTANAFREDDA (PN)

preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.
L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

Articolo 15 – Controversie - Rinvio

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente disciplinare di incarico - comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione - saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Pordenone.
Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente in materia, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Articolo 16 – Codice di comportamento.

L'Appaltatore si obbliga a operare/svolgere l'attività oggetto del presente Contratto, in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti nel Codice Etico fatto proprio dalla Stazione Appaltante che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e accettare ed integralmente disponibile nel sito della stazione appaltante.

Articolo 17 – Elezione domicilio

Per tutti gli effetti del presente atto il professionista elegge domicilio legale presso la sede di Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile.

Articolo 18 – Adempimenti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 - Regolamento UE 216/679 entrato in vigore il 25.05.2018

Le parti danno atto di essere informati che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Nel corso del rapporto contrattuale le parti potranno fornirsi dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 ("materia di protezione dei dati personali").
I dati verranno acquisiti ai fini contrattuali e dell'esecuzione dell'incarico, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Pertanto, ai fini dell'esecuzione del presente incarico, con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di essere state debitamente informate in merito al trattamento dati personali e di autorizzarne il reciproco trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Articolo 19 - Obblighi di tracciabilità flussi finanziari (Legge n. 136/2010)

Fermo restando quanto precede, l'Appaltatore si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le fatture dovranno essere redatte in formato elettronico e dovranno riportare: i codici C.I.G. e C.U.P, CODICE UNIVOCO e motivazione specificando la percentuale di corrispettivo contrattuale della quale si richiede il pagamento.
La Stazione appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto *ex* articolo 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 della L. 136/2010, Interporto S.p.A. procederà nei confronti dei contratti stipulati tra l'appaltatore e i subappaltatori alla verifica dell'avvenuto inserimento, a pena di nullità assoluta, di apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla anzidetta legge.
L'appaltatore che, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L. 136/2010, ha notizia dell'inadempimento del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente Interporto spa e la Prefettura territorialmente competente.

Articolo 20 – Modello Organizzativo (ex D.Lgs. 231/2001)

Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone spa, in conformità al D.Lgs. 231/2001, ha approvato ed adottato il proprio Codice Etico quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile/scaricabile sul sito www.interportocentroingrosso.com alla sezione "Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali".
Tutti i fornitori sono obbligati ad attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e l'eventuale risarcimento del danno patito da Interporto.

Articolo 21 – Responsabile del trattamento dei dati

Responsabile del Trattamento dei dati è il sig. Bortolussi Giuseppe, Amministratore Delegato della Società. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 03/06/2003 n. 196.

Articolo 22 – Responsabile del procedimento

La persona incaricata a svolgere le funzioni di Responsabile del Procedimento è il p.i. De Paoli Alfredo (tel. 0434573144, e-mail:depaoli@interportocentroingrosso.com.

Articolo 23 – Spese contrattuali, imposte, tasse.

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali e tutte le spese di bollo e registro della copia del Contratto e dei documenti e disegni di progetto;
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle attività;
c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.
Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle attività, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, fossero necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore. Trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici.
A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi oggetto dell'Appalto.
Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali esclusi.

GRIMEL SRL - Via S. Egidio, 52
33074 FONTANAFREDDA (PN)

INTERPORTO
CENTRO INGROSSO
PORDENONE

In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

* * * * *

GRIMEL SRL
Perin Andrea

GRIMEL SRL - Via S. Egidio, 52
33074 FONTANAFREDDA (PN)

L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI INTERPORTO-CENTRO INGROSSO DI PORDENONE SpA
Rag. Giuseppe Bortolussi

visto:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
p.i. De Paoli Alfredo

Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.

Via Interporto Centro Ingrosso, 114/5
I - 33170 - Pordenone

Tel. +39 0434 573144
Fax +39 0434 573232
www.interportocentroingrosso.com
info@interportocentroingrosso.com
interporto.pn@pec.atespec.it

Iscritta nel Registro
Imprese di Pordenone
C.F. e P.Iva 00192610939
Cap. Soc. 1.601.150,00 i.v.
R.E.A. PN n. 22434

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone-Udine